

ICARO
VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DELL'ASSOCIAZIONE Volontariato Giustizia ODV
PER L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO AL CODICE DEL TERZO SETTORE
DECRETO LEGISLATIVO 117/2017

Nella data 21 settembre 2020, alle ore 19.10, presso la sala riunioni della Parrocchia di S. M. Assunta, in Via Cadore 11 A Udine, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) adeguamento dello statuto al Codice del Terzo Settore Decreto Legislativo 117/2017;**
- 2) varie ed eventuali.**

Sono presenti i seguenti soci:

1. Casco Roberta
2. Toffoletti Marina
3. Brusatin Anna
4. Peresani Giulia
5. Benedetti Cristina
6. Mauro luigino
7. Rontani Lia
8. Visintainer Maria Grazia
9. Zucco Marina
10. Gregori Giovanna
11. Stella Cristina
12. Sponton Suomi
13. Righato Giovanna Maria
14. Ortenzi Patrizia
15. Zini Andrea
16. Condolo Renata
17. Castelli Claudia (in videoconferenza)
18. Cascino Azzurra (in videoconferenza)
19. Antoniazzi Elena (in videoconferenza)
20. Rupil Veronica (in videoconferenza)
21. Nadalini Cecilia (in videoconferenza)
22. Liliana Lipone DELEGA Zucco Marina
23. Battistutta Tiziana DELEGA Benedetti Cristina
24. Deliperi Bruno DELEGA Visintainer Maria Grazia
25. Ziraldo Marta DELEGA Mauro Luigino
26. Mauro Veronica DELEGA Zucco Marina
27. Parotti Maria Rosa DELEGA Zucco Marina

Il Presidente Casco Roberta dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario Toffoletti Marina. Il Presidente constata la presenza dei soci con il quorum richiesto.

Il Presidente constata che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente.

Il Presidente illustra l'ordine del giorno e in particolare il motivo per cui l'Associazione è chiamata ad adeguare il proprio statuto a quanto previsto dal Codice di Terzo Settore D.Lgs 117/2017, entrato in vigore il 3 luglio 2017.

Il Presidente informa l'assemblea che la riforma del Terzo Settore si completerà con l'entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e con l'approvazione dal parte dell'Unione Europea e del Ministero del Lavoro di tutte le linee guida in materia di fiscalità e contabilità degli Enti di Terzo Settore.

Il Presidente apre la discussione, dopo ampio dibattito al termine del quale viene richiesta l'approvazione del nuovo statuto che si allega al presente verbale nella versione integrale.

L'assemblea dei soci approva lo statuto.

L'assemblea dei soci dà altresì mandato al presidente per espletare tutti gli adempimenti connessi alla modifica dello statuto e precisamente alla registrazione del verbale della presente assemblea sottoscritto da presidente e segretario insieme allo statuto da redigere in duplice copia presso l'Ufficio del registro competente, di presentare all'Agenzia delle entrate il modello relativo alla variazione della denominazione, di trasmettere tale atto alla Regione per l'aggiornamento della posizione nel registro regionale ai sensi della L.R. 23/2012.

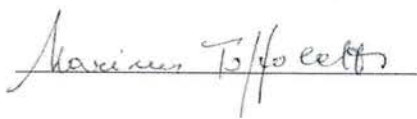
Viene dato altresì mandato ad ottemperare a tutti gli atti che saranno richiesti dai competenti uffici non appena entrerà in vigore il Registro unico Nazionale degli enti di Terzo Settore.

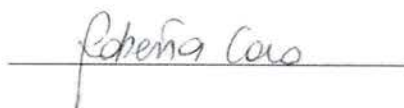
Non essendovi altro da deliberare il Presidente chiude la seduta alle ore 20.30, dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Udine, 21 settembre ~~2021~~ 2020

Il Segretario

Il Presidente







REGISTRATO a UDINE il 27.05.2021
AL N° 2296 SERIE 3 - PRIVATI N.A.
Liquidati Euro **ESENTE**

IL FUNZIONARIO

Raffaella Contuzzi

(*) Firma su delega del Direttore
Provinciale, Paolo De Luca...

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"ICARO Volontariato Giustizia ODV"



Titolo I

Costituzione e scopi

Art.1 – Denominazione, sede, durata

1. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione denominata "ICARO Volontariato Giustizia ODV", associazione non riconosciuta, di seguito indicata anche come "Associazione".
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Udine. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Udine non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera nel territorio del Friuli Venezia Giulia ed intende operare anche in ambito nazionale.
4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.
5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 – Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del Codice del Terzo settore, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art.3 – Efficacia ed interpretazione dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

Lo statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art.4 – Scopi e finalità

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sull'attività di volontariato e sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale.
2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati e prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale.
3. Le attività di interesse generale che si propone di svolgere sono quelle di cui all'art.5, comma 1 del D. Lgs. 117/2017:

lett a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

lett i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

lett l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;



lett u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

lett v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

4. Nello specifico l'Associazione promuove le seguenti azioni:

- agisce in proprio ed in collaborazione con le forze sociali, civili, culturali, religiose a favore dei detenuti, dei dimessi dal carcere, dei sottoposti a restrizione della libertà in qualsiasi modo e delle rispettive famiglie;
- usa un atteggiamento non giudicante con i sottoposti alla carcerazione e/o restrizione della libertà prestando loro ascolto, curando i loro interessi a livello economico, burocratico, organizzativo o in qualsiasi modo utile, e promuovendo a loro favore attività culturali e ricreative intra ed extra murarie;
- si presta come punto di riferimento per gli ex detenuti e per le persone che si trovano in situazioni di disagio, anche promuovendo il loro reinserimento nel contesto economico e nei rapporti sociali con opportune iniziative sia direttamente promosse, sia in collaborazione con altre associazioni e istituzioni;
- si adopera affinché la società sia sensibilizzata al problema dei detenuti e dei dimessi dal carcere nonché ai problemi riguardanti le persone in situazioni di disagio;
- promuove l'attività lavorativa dei soggetti di cui al primo punto, sia all'interno che all'esterno delle strutture giudiziarie, comprendendo anche l'eventuale vendita dei prodotti da loro realizzati senza alcun fine di lucro per l'associazione;
- diffonde una visione della pena, ispirandosi a quanto recita l'art. 27 della Costituzione della Repubblica italiana, fondata sul riconoscimento della dignità di ogni persona e della sua possibilità di cambiamento, sostenendo quindi le finalità educative, risocializzanti e riparative della pena;
- diffonde una cultura che porti al superamento della logica dell'ergastolo e del ricorso al carcere come principale modalità di intervento punitivo, promuovendo anche azioni di giustizia ripartiva;
- promuove iniziative, manifestazioni, strutture giuridiche ed ogni altra azione che permetta il mantenimento dell'associazione e l'erogazione di aiuti secondo quanto detto nei punti precedenti;
- promuove ogni tipo di attività tesa a garantire il rispetto delle leggi e delle persone all'interno del carcere;
- cura con assiduità e serietà la formazione degli associati;
- stabilisce collegamenti e collaborazioni con Enti ed Associazioni similari e comunque aventi per scopo l'assistenza carceraria e post-carceraria;
- collabora con organi statali centrali e periferici, con particolare riguardo a quelli giudiziari ed agli Enti Locali, e con tutte le Istituzioni che si occupano dei problemi dell'assistenza carceraria.

Art.5 - Attività

1. A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzano

all'interno del carcere in:

- a) colloqui di primo ingresso per raccogliere le problematiche personali e fornire le informazioni essenziali;
- b) sostegno morale con colloqui individuali, soprattutto nelle situazioni di maggiore difficoltà;
- c) sostegno scolastico;
- d) colloqui per la ricerca di lavoro;
- e) colloqui su problemi specifici dei detenuti stranieri;
- f) incontri di sostegno alla condizione familiare ed affettiva;



- g) incontri culturali per uno scambio ed un'elaborazione di esperienze;
- h) percorsi formativi in ambito artistico e comunicativo con eventuale realizzazione e diffusione di giornali o altre pubblicazioni;
- i) presenza nelle biblioteche;
- j) assistenza materiale;
- k) ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

all'esterno del carcere in:

- a) corrispondenza epistolare con detenuti;
- b) visite ed assistenza ai detenuti domiciliari;
- c) accoglienza e accompagnamento di detenuti in permesso;
- d) ricerca di opportunità d'impiego e progetti di reinserimento sociale, familiare, lavorativo;
- e) supporto alle famiglie colpite da vicende penali;
- f) sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui problemi della povertà, della legalità, dei diritti, della pena;
- g) aggiornamento costante del sito internet;
- h) produzione di libri, stampati, audiovisivi, sussidi didattici;
- i) iniziative pubbliche come convegni, presentazione di libri, mostre;
- j) organizzazione e partecipazione ad iniziative congiunte con altri Enti;
- k) collaborazione con diversi Enti: con il *Centro Servizi per il Volontariato*; con le istituzioni che si occupano del penale, come l'*Uepe (Ufficio di esecuzione penale esterna)* e il *Garante dei diritti dei detenuti*; con il *Comune* e la *Regione*, con l'*Università* e con le *Istituzioni Scolastiche*;
- l) partecipazione ad organismi che in sede regionale o nazionale raggruppano e rappresentano le associazioni di volontariato penitenziario;
- m) ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

per i propri associati:

- a) nel curare con assiduità e serietà la formazione degli associati per accrescerne la consapevolezza e le competenze;
- b) nel favorire incontri tra volontari che intendono lavorare in favore della realtà carceraria nei suoi vari aspetti.

2. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art.6 - Norme sull'ordinamento interno

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democrazia, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati; le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi eletti dall'Assemblea soci.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.7 - Associati

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Organizzazioni di volontariato le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, e mosse da spirito di solidarietà, intendano collaborare al loro raggiungimento. Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di volontariato.
3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo rappresentante legale ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art.8 - Procedura di ammissione

Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 90 (novanta) giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro 60 (sessanta) giorni da tale comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Art.9 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:
 - a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
 - b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione e di parteciparvi;
 - c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo;
 - d) essere rimborsati per le spese autorizzate ed effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge.
2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.16, c.2, del presente Statuto.
3. Gli associati hanno il dovere di:
 - a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, anche nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
 - b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.
4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.



Art.10 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:
 - a) morte;
 - b) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato.
2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:
 - a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali, mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.
 - c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.
3. Il provvedimento di esclusione, proposto dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea dei soci, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. E' ammesso l'appello all'Assemblea entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell'esclusione. E' comunque sempre ammesso ricorso al giudice ordinario.
4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art.11 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D. Lgs 3 Luglio n.117/2017, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



Art.12 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

Titolo IV

Organi sociali

Art.13 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) l'organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
 - e) l'organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.
2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art.14 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati.
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
 - a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
 - b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.
4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o e-mail almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda

convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.15 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.16 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.



[Handwritten signatures and initials]



Art.17 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati. Anche gli associati iscritti da meno di 3 (tre) mesi possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
3. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Art.18 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.
2. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate (ovvero indicate, tra i propri associati, dalle ODV associate).
3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.19 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, anche in formato digitale, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.
9. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza, secondo quanto previsto dall'art. 26 c.7 del D.Lgs 117/2017.

Art.20 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d) nominare il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;

Handwritten signature and initials.



- e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
 - h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art.21 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:
- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
 - c) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.10 del presente Statuto.
2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Fino alla conferma da parte dell'assemblea i consiglieri cooptati non avranno diritto di voto nelle riunioni del Consiglio Direttivo.
3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.22 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i propri associati.

Flaco
no
ODV

3. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art.23 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

1. La carica di Presidente si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- c) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.10 del presente Statuto.

2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente.

Art.24 - L'organo di controllo

1. L'organo di controllo ha natura monocratica ed è nominato, qualora ne ricorrano le condizioni previste dall'art. 30, comma 2 del D. Lgs. 117/2017, tra i soggetti aventi requisiti di cui all'art. 2397 c.c. La scelta si ratifica in Assemblea.

È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art.25 - L'organo di revisione legale dei conti

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei Conti o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro.

Titolo V

I libri sociali



Art.26 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro dei verbali delle deliberazioni dell'assemblea dei soci;
 - c) il libro dei verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.
4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.27 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.28 - Risorse economiche

- L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
- a) quote associative;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) attività di raccolta fondi;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
 - h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art.29 - Bilancio di esercizio

1. L'associazione deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall'art. 13 c.1-2 e dall'art. 14 c.1 del D. Lgs. 117/17 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
2. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo; viene approvato dall'Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Art.30 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione, soggetti privati e le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 36 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.31 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art.32 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Federa Onlus
Maximilian T...
...
...



ALLEGATO ALL'ATTO N. 2296

REGISTRATO a UDINE il 27.05.2024

SERIE 3 - PRIVATI N.A.-

IL FUNZIONARIO
Raffaella Santuzzi

ESENTE

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale, Paolo De Luca